



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di settembre in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario d.ssa Paola Maria Bianca Schettini con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi D'Introno esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO coi poteri del Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 749 che recita: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993,

CONSIDERATO che la suddetta circolare individuava i Comuni i cui territori agricoli erano esenti dall'ICI e che il Comune di Corato è presente in tale elenco e, quindi, i suddetti terreni agricoli, nel territorio di Corato, sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lett. c) della Legge n. 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 80/C del 15/09/2020, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della legge n. 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 177 comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, che recita: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

VISTO l'articolo 78 comma 1 del D.L. n. 104/2020, che recita: "1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, così come modificato dall'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che recita: "...omissis...per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è differito al 30 settembre 2020....omissis...";

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

DATO ATTO che anche per il 2020 è possibile disporre aumenti delle aliquote e delle tariffe e/o riduzione delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, coi poteri del Consiglio Comunale n. 80/C del 15/09/2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE ai sensi del succitato comma in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è

eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 16 novembre, termine così prorogato, solo per il 2020, dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, rispetto al termine ordinario del 28 ottobre di ogni anno;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel cui penultimo paragrafo si dice: "...omissis...per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 27/C del 28/02/2019, avente ad oggetto: "*Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019*";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 29/C del 28/02/2019, avente ad oggetto: "*Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione tariffe per il 2019*";

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40/C dell'11/06/2020, con cui si differiva al 16 settembre 2020 il termine di versamento della prima rata dell'IMU dell'annualità d'imposta 2020 di competenza comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria Personale e Tributi, dr. Angelo Domenico Decandia, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO, in particolare, l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2020 nelle seguenti misure:

- 1) 0,6 % per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9, adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (una per categoria catastale), con la detrazione d'imposta di € 200,00 (duecento/00);
- 2) 0,05 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- 3) 0,1 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 4) 0,935 % per gli immobili classificati nei gruppi catastali A/10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
- 5) 0,795 % per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, ottenuta applicando all'aliquota di cui al successivo punto 6 (1,06%) la riduzione al 75% stabilita dall'art. 1 comma 760 della Legge n. 160/2019;
- 6) 1,06 % per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti 1), 2) 3), 4) e 5);

- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2020;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la trasmissione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre, termine così prorogato, solo per il 2020, dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, rispetto al termine ordinario del 14 ottobre di ogni anno, previsto dall'art. 1, comma 767 della l. 160/2019;
- IV.** Di trasmettere copia della presente deliberazione alla “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa”, soggetto concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza;
- V.** Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

^^^

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Paola Maria Bianca
Schettini

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/09/2020 (N. 1880 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 20.09.2020

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 24.09.2020

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione